



*Repubblica italiana*

*La Corte dei conti*

*Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo*

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere (Relatore)
Antonio DANDOLO	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di Opi (AQ) ha assunto la seguente

#### **DELIBERAZIONE**

- visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *“Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

viste le deliberazioni n. 22/SEZAUT/2016/INPR, n. 6/SEZAUT/2017/INPR, n. 16/SEZAUT/2018/INPR e n. 12/SEZAUT/2019/INPR della Sezione delle Autonomie, nonché n. 200/2015/INPR, n. 232/2016/INPR, n. 131/2017/INPR, n. 5/2019/INPR, n. 44/2019/INPR e n. 114/2019/INPR di questa Sezione regionale di controllo, con le quali sono state approvate le linee-guida, il questionario al rendiconto per gli Organi di revisione economica finanziaria degli Enti locali, e fissati i termini per l'invio delle relazioni, concernenti gli esercizi 2015-2016-2017-2018;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *“Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021”*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12;

vista l'ordinanza del 22 marzo 2021, n. 11/2021, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Francesca Paola Anelli;

## FATTO

1. L'Organo di revisione del Comune di Opi (AQ) - di 420 abitanti-, ha trasmesso, le relazioni ai rendiconti 2015 e 2016, mediante il sistema applicativo S.I.Qu.E.L., rispettivamente in data 28 febbraio 2016, protocollo n. 897 e in data 20 dicembre 2017, protocollo n. 3787 e le relazioni ai rendiconti 2017 e 2018, mediante sistema Con.Te, in data 15 novembre 2019 protocollo n. 4171 e in data 30 gennaio 2020, protocollo n. 971.
2. Con nota istruttoria del 24 novembre 2020, protocollo n. 5063, questa Sezione di controllo ha richiesto al Comune delucidazioni e documentazione integrativa in merito ai seguenti

aspetti relativi ai questionari in relazione ai rendiconti di gestione 2015-2016-2017-2018 ed al riaccertamento straordinario dei residui:

- riaccertamento straordinario dei residui e valori del Fondo vincolato pluriennale;
- risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015;
- equilibrio di parte corrente;
- gestione della liquidità;
- anticipazione di liquidità;
- risultato di amministrazione conseguito nel periodo in esame;
- costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE);
- ricognizione ordinaria delle società partecipate.

2.1. Con nota del 17 dicembre 2020, ns. protocollo n. 5272, di pari data, l'Ente ha fornito parziale riscontro alla richiesta istruttoria.

## DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verificati il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a tali strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti 2015, 2016, 2017 e 2018, l'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Questa Sezione ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità; il monitoraggio ha focalizzato l'attenzione sulla gestione di parte corrente, sull'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, sulla gestione della liquidità, nonché, sull'evoluzione del risultato di amministrazione, la gestione di fondi e sull'implementazione del nuovo sistema contabile armonizzato, in ordine, in particolare, agli effetti - anche sulle successive gestioni - dell'operazione di riaccertamento straordinario, alla data del 1° gennaio 2015, dei residui iscritti in bilancio al 31 dicembre 2014.

3. Con deliberazione di Giunta comunale n. 39 del 9 aprile 2015 l'Ente ha effettuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118 del 2011 e s.m.i, il riaccertamento straordinario dei residui. Con tale operazione sono stati cancellati definitivamente, in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, residui passivi per euro 275.585,79. I residui attivi reimputati agli esercizi in cui saranno esigibili ammontano a euro 427.154,82, mentre i passivi ammontano a euro 483.430,92.

Il risultato di amministrazione accertato al 1° gennaio 2015 è di euro 772,27, coincidente con la parte disponibile, poiché non risultano realizzati gli obbligatori accantonamenti.

Si rileva che questa Sezione non è stata messa nelle condizioni di svolgere una puntuale verifica, in quanto le discordanze emerse in sede istruttoria non sono state chiarite.

Sul punto, nella nota di riscontro istruttorio del 17 dicembre 2020 il Responsabile del servizio Finanziario ha comunicato quanto segue: *" per quanto riguarda il riaccertamento straordinario dei residui all'1.1.2015, posso allegare solo il prospetto che ho trovato sul programma e che avete già. Purtroppo non so fornire altre spiegazioni specifiche riguardo altre anomalie, dal momento che non ero io il Responsabile e vi era anche altro revisore, il quale dopo aver redatto la relazione sul rendiconto 2015, ha presentato le dimissioni."*

3.1. Al riguardo deve ricordarsi che l'art. 187 Tuel precisa che «il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati» e al primo comma stabilisce, in particolare, che «nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione. Tale disavanzo è iscritto come posta a sé stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188» (c.d. risultato di amministrazione sostanziale). Dalla lettera della norma testé richiamata emerge, dunque, che - al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio - anche se un ente registra un risultato di amministrazione formale positivo - esso debba comunque essere considerato in disavanzo se il risultato di amministrazione sostanziale non è anch'esso positivo e quindi dovrà procedere ad

applicare immediatamente la quota libera (negativa) nel bilancio di previsione. Per i disavanzi che emergono successivamente all'operazione di riaccertamento straordinario ex art. 3, co. 7, d.lgs. n. 118/2011 il ripiano deve avvenire nel rispetto delle modalità indicate dall'art.188 Tuel. Quando il disavanzo è emerso in sede di riaccertamento straordinario all'1.1.2015, il ripiano deve essere rispettoso anche delle ulteriori modalità prescritte dal decreto Mef del 2 aprile 2015 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggior disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011".

Ne deriva che, mentre «la quota del disavanzo al 1° gennaio 2015 determinato a seguito del riaccertamento straordinario in attuazione dell'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011, di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di approvazione del rendiconto 2014» deve essere ripianata «dagli enti locali secondo le modalità previste dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», l'eventuale "maggior disavanzo" al 1° gennaio 2015, rispetto al risultato di amministrazione al dicembre 2014 come sopra definito - e soltanto quello - può essere ripianato avvalendosi delle previsioni del decreto Mef del 2 aprile 2015 in non più di 30 esercizi, ai sensi dell'art. 3, co. 16, del d.lgs. 118/2011. Il ripiano del maggior disavanzo emerso all'1.1.2015 deve essere verificato dall'ente in sede di approvazione del rendiconto 2015 (e poi in sede di approvazione dei rendiconti successivi) ai sensi dell'art. 4 del citato decreto Mef del 2015.

Per quanto sopra esposto, se l'Ente avesse provveduto ad effettuare gli obbligatori accantonamenti, sarebbe, presumibilmente, stato in disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui e, nel calcolo degli equilibri delle annualità 2016-2017-2018, avrebbe dovuto recuperare detto disavanzo.

3.2. Si raccomanda di porre sempre attenzione alla completezza ed alla corretta compilazione dei prospetti contabili, i quali hanno la precipua funzione di rappresentare, in maniera trasparente, la reale situazione dell'ente. A tale proposito, si sottolinea che la parte disponibile del risultato di amministrazione deve rappresentare l'intero disavanzo, indipendentemente dalla sua origine e dalle diverse tempistiche di ripiano legislativamente previste (ordinario, da riaccertamento straordinario, ecc.).

3.3. Inoltre, negli allegati alla deliberazione di riaccertamento straordinario dei residui, n. 5/1 e n. 5/2 del d.lgs. 118/2011, rubricati, rispettivamente,; *"determinazione del Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di previsione 2015 - 2017 a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 01.01.2015"* e : *"prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione alla data del*

riaccertamento straordinario dei residui”, destano qualche perplessità i valori del FVP corrente e capitale. In merito, con nota istruttoria del 24 novembre 2020, sono stati chiesti chiarimenti a cui non è seguito riscontro.

Questa Sezione ricorda che sulla base dei risultati del rendiconto è determinato l'importo definitivo del FPV stanziato in entrata nell'anno successivo, richiama il Comune ad una corretta gestione dello stesso e si riserva di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

4. Dall'analisi istruttoria sono emerse, tra l'altro, una serie di discrasie tra i valori riportati nei diversi documenti contabili (questionari ai rendiconti, relazioni dell'Organo di revisione, deliberazioni di approvazione dei rendiconti, sistema Sirtel e Bdap) in merito alla valorizzazione del risultato di amministrazione, alla scomposizione dello stesso e al conseguente ammontare della parte disponibile nelle annualità in esame. Al fine di poter ricostruire l'andamento effettivo del risultato di amministrazione è stato chiesto, con nota istruttoria del 24 novembre 2020, di compilare la tabella come sotto riportata.

	2015	2016	2017	2018
	euro	euro	euro	Euro
<b>Avanzo (+)/ Disavanzo (-) Contabile</b>	<b>72.472,13</b>	<b>321.256,75</b>	<b>385.967,25</b>	<b>291.839,30</b>
Parte Accantonata		433.227,86	456.350,36	446.878,83
<i>di cui Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		175.129,51	203.114,34	198.713,80
<i>contenziosi</i>		-	-	-
<i>Fondo relazione di fine mandato</i>		8.385,00	9.676,00	10.967,00
<i>Fondo anticipazione di liquidità</i>		249.713,35	243.560,62	237.198,03
Parte Vincolata	-			
<i>Vincoli formalmente riconosciuti dall'Ente</i>				
Parte Destinata Agli Investimenti	-	-		-
<b>Parte Disponibile</b>	<b>72.472,13</b>	<b>-111.971,11</b>	<b>-70.383,11</b>	<b>-155.039,53</b>

Fonte: risposta nota istruttoria protocollo n. 5272 del 17 dicembre 2020.

Con nota del 17 dicembre 2020 è stato fornito parziale riscontro a quanto richiesto.

Inoltre, per l'annualità 2015, il Responsabile del Servizio finanziario era altra persona e non è stato fornito alcun chiarimento dal Responsabile del Servizio finanziario in carica.

Infine, sempre per tale annualità, non risultano pubblicati i dati sul sistema Sirtel e dalla deliberazione di approvazione del rendiconto, n. 12 del 5 maggio 2016, è emerso un risultato di amministrazione pari a euro 67.560,43 che, a seguito dell'importante accantonamento per investimenti di euro 360.534,90 (di cui non è stata specificata la composizione), ha generato una parte disponibile negativa e pari a euro 292.974,47.

4.1. Per quanto sopra esposto, considerato l'esiguo avanzo rinvenuto a seguito di riaccertamento straordinario dei residui e preso atto dei successivi disavanzi ordinari nonché del parziale ripiano degli stessi nel calcolo degli equilibri delle annualità 2017-2018 e

2019 (come da dati presenti nel Bdap), si invita l'Ente ad adottare le misure necessarie al rientro, utilizzando le economie di spesa e tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione dei beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale .

Si rinnova la raccomandazione a porre sempre attenzione alla completezza e alla corretta compilazione dei prospetti contabili, i quali hanno la precipua funzione di rappresentare, in maniera trasparente, la reale situazione dell'ente.

Da ultimo, sul punto, questa Sezione si riserva di monitorare tale adeguamento anche in relazione ai successivi esercizi.

4.2. Dall'analisi della documentazione agli atti risulta che, per il calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità sia stato applicato il metodo semplificato per il 2016 e il metodo ordinario per il biennio successivo. Non risulta alcun accantonamento per l'annualità 2015.

Viene altresì osservato che, tenuto conto dell'ammontare dei residui attivi mantenuti (cfr.*infra*), la somma stanziata per il predetto fondo appare, comunque esigua per il periodo in esame. Nello specifico, tale accantonamento rappresenta il 24,97 per cento rispetto al totale dei residui attivi 2016 decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 701.265,65), il 28,26 per cento rispetto al totale dei residui attivi 2017 decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 728.643,66) e al 21,38 per cento rispetto al totale dei residui attivi 2018 decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 929.338,68).

Pertanto, si richiama l'Ente alla necessità di porre in essere, a valere dall'esercizio in corso e in chiave prospettica, ogni misura correttiva volta al conseguimento di un'adeguata quantificazione del fondo, che da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e dall'altra, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

5. All'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente consegue, nel periodo in esame, un saldo di parte corrente, rispettivamente di 160.916,36 (dalla deliberazione di approvazione del rendiconto 2015 tale equilibrio è pari a euro 12.423,49) nel 2015, di 361.296,57 nel 2016, di 2.336,46 (recupero parziale disavanzo di amministrazione pari a euro 37.199,08) nel 2017 e di 11.743,77 (recupero parziale disavanzo amministrazione per euro 37.199,77) nel 2018.

Inoltre, è emersa una discrasia tra i valori del FVP di parte corrente, utilizzati ai fini del calcolo di tale equilibrio, per le annualità 2015 e 2016. Al riguardo si rinvia a quanto esposto nel punto 3.3.

Infine, si osserva che nell'annualità 2013 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazione di liquidità per euro 264.211,18. Con nota istruttoria sono stati chiesti chiarimenti circa il ricorso a tale istituto e sulla eventuale modalità di contabilizzazione e sterilizzazione dello stesso.

Il Responsabile del Servizio finanziario, nel compilare la tabella relativa alla scomposizione del risultato di amministrazione, sopra riportata, ha fornito i valori da attribuire, nel periodo 2016-2018 al fondo anticipazione di liquidità, senza aggiungere ulteriori informazioni.

5.1. Si ricorda che l'anticipazione di liquidità, da contabilizzare nel titolo V delle entrate, cat. III, e nel titolo III delle spese, int. III, concorre alla somma delle entrate del titolo V (esclusa l'anticipazione di tesoreria) in sede di determinazione dell'equilibrio di parte capitale e che, a seguito del rimborso annuale di una quota, si viene a creare un residuo passivo per la restante parte da restituire. Nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le anticipazioni di liquidità erogate ai sensi del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla l. 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, integrazioni e rifinanziamenti, producono sul risultato di amministrazione, va effettuata stanziando nel titolo della spesa relativo al rimborso dei prestiti, un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo di sterilizzazione degli effetti delle anticipazioni di liquidità va ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio. L'impegno contabile per il rimborso dell'anticipazione va imputato ai singoli bilanci degli esercizi successivi in cui vengono a scadenza le obbligazioni giuridiche passive corrispondenti alle rate di ammortamento annuali. La relativa copertura finanziaria va assunta a valere sulle risorse che concorrono all'equilibrio corrente di competenza, individuate *ex novo* ovvero rese disponibili per effetto di una riduzione strutturale della spesa. In conclusione, nei bilanci degli enti locali soggetti alle regole dell'armonizzazione contabile, la sterilizzazione degli effetti che le suddette anticipazioni di liquidità producono sul risultato di amministrazione, deve essere effettuata stanziando nel titolo della spesa riguardante il rimborso dei prestiti un fondo, non impegnabile, di importo pari alle anticipazioni incassate nell'esercizio, la cui economia confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata ai sensi dell'art. 187 del Tuel. Viene quindi nuovamente ribadito il principio per cui tale fondo deve essere ridotto, annualmente, in proporzione alla quota capitale rimborsata nell'esercizio.

5.2. Questa Sezione ritiene opportuno ribadire all'Amministrazione e all'Organo di revisione, anche in riferimento a questi profili, la doverosità, nell'ambito degli adempimenti di



rispettiva competenza, di una maggiore attenzione nella compilazione della documentazione trasmessa e invita il Comune ad assicurare un più puntuale e preciso riscontro alle richieste istruttorie.

5.3. Questa Corte evidenzia, infine, che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità dell'ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi contabili di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In conclusione, sul punto, l'Ente è tenuto a adottare azioni volte ad assicurare e mantenere, nella gestione, l'equilibrio di parte corrente che escluda rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad una revisione e riduzione della spesa corrente e l'Organo di revisione del Comune è tenuto a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

6. Con riferimento alla gestione della liquidità è emerso che il fondo di cassa finale è sempre pari a zero.

In sede istruttoria, in merito al ricorso all'anticipazione di tesoreria, è stato chiesto di compilare la seguente tabella.

	2015	2016	2017	2018
fondo cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazione di tesoreria	284.928,45	305.308,81	264.105,59	461.670,10
Anticipazione non restituita	47.590,38	163.048,27	243.454,43	342.411,40
Interessi passivi	2.480,44	6.843,63	7.341,11	8.451,67

Fonte: Risposta nota istruttoria n. 5272 del 17 dicembre 2020.

Dal conseguente riscontro istruttorio sono emerse discrasie con quanto riportato nel sistema Siope.

Questa Corte raccomanda l'aggiornamento delle banche dati, dopo un puntuale lavoro di riscontro dei dati contenuti nei diversi documenti contabili, riservandosi di monitorare tale adeguamento anche in relazione agli esercizi futuri.

6.1. Al fine di adottare misure idonee ad assicurare un'adeguata riscossione delle entrate proprie dell'Ente, questa Sezione ritiene, altresì, di evidenziare, in merito all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, prevista dall'articolo 222 del Tuel, che il ricorso a tale istituto può avvenire nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei

pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Il costante ricorso a tale strumento porta a ritenere che la perdurante sofferenza di liquidità non derivi da un mero disallineamento temporale fra incassi e pagamenti ma, invece, costituisca un sintomo di latenti e reiterati squilibri nella gestione di competenza tra le risorse in entrata che l'Ente può effettivamente realizzare e le spese che si è impegnato a sostenere. Nei casi più gravi, inoltre, esso potrebbe dissimulare forme di finanziamento a medio/lungo termine e, pertanto, nella sostanza configurare una violazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione (che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare spese d'investimento).

Si osserva, inoltre, che il reiterato ritardo nei pagamenti, si riflette negativamente sull'*indicatore di tempestività dei pagamenti* e potrebbe determinare un aumento degli oneri per spese legali, interessi e rivalutazione monetaria con conseguente superamento dei termini e mancata indicazione delle misure da adottare al riguardo.

6.2. In forza degli elementi istruttori raccolti il disallineamento tra flussi di entrata e di uscita non risulta di carattere temporaneo: pertanto si raccomanda all'Ente di adottare le necessarie misure conseguenti, agendo in chiave prospettica per incrementare il flusso in entrata ovvero razionalizzando la spesa corrente, in quanto non può sopperirsi al mancato ricorso all'anticipazione di tesoreria con un non consentito differimento dei pagamenti.

7. In merito alla puntualità dei pagamenti, l'Organo di revisione, nel questionario, ha comunicato che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, ha indicato misure correttive.

Questa Sezione rileva, inoltre, la mancata pubblicazione, nel sito *internet* dell'Ente, dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per il periodo in esame, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013. Si raccomanda un adeguamento complessivo degli obblighi di comunicazione di tale indicatore ed il rispetto dei termini di pagamento fissati per legge.

7.1. Sul punto questa Corte, nel rispetto degli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una "*cultura dei pagamenti rapidi*", rinnova l'invito a porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di rafforzare l'efficientamento dei propri uffici onde ridurre i termini delle corrisposizioni, raccomandando l'implementazione di ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o procedure automatizzate, al fine di completare in termini ordinari i relativi adempimenti.

8. Relativamente alla gestione dei residui, a chiusura dell'esercizio 2015, dopo le operazioni di riaccertamento straordinario (all'1.1.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del d.lgs. n. 118/2011) e ordinario (al 31.12.2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011), e a chiusura degli esercizi 2016, 2017 e 2018, l'Ente mostra i seguenti risultati:

residui al 31 dicembre	2015	2016	2017	2018
Totale residui attivi	€ 109.976,48	€ 860.909,50	€ 943.268,78	€ 1.000.345,02
Totale residui passivi	€ 7.213*	€ 511.059,58	€ 531.863,47	€ 712.444,68

Fonte: Elaborazione Sezione regionale di controllo Abruzzo su dati questionari e dati BDAP.

\* negli allegati alla delibera di approvazione del rendiconto 2015 detto valore è pari a 254.211,49.

8.1. Nel quadriennio considerato, si rileva, nel complesso, un volume consistente di residui, sia residui attivi sia passivi, con eccedenza del totale dei primi sui secondi.

Questa Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi che passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie dell'ente, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come, peraltro, indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si ricorda, altresì, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

9. Circa il rispetto del limite d'indebitamento, i dati rilevati nei questionari al rendiconto 2015, 2016, 2017 e 2018 mostrano che l'Ente lo ha sempre rispettato.

2015	2016	2017	2018
5,17%	6,53%	4,59%	2,09%

Fonte: Questionario ai rendiconti 2015-2018

10. In merito agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica-TUSP) il Comune, con deliberazione di Consiglio n. 39 del 28 novembre 2019 ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate ed ha provveduto all'invio della deliberazione a questa Sezione regionale di controllo, in data 17 dicembre 2020, a seguito di richiesta istruttoria.

Se ne evince che l'Ente detiene la seguente partecipazione diretta: Cogesa S.p.a., 0,083 per cento.

11. L'analisi condotta sui questionari nel quadriennio 2015/2018 ha fatto emergere, altresì, le seguenti ulteriori criticità:

- approvazione tardiva dei rendiconti;
- il sistema informativo non consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e la sua società partecipata;
- i prospetti dimostrativi di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati non recano la doppia asseverazione degli organi di revisione così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG;
- mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e l'organismo partecipato. Al riguardo si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi contabili di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario;
- scarsa attività di contrasto dell'evasione tributaria;
- mancato accantonamento dei fondi per passività potenziali;
- mancata sottoscrizione entro il 31 dicembre 2019 dell'accordo decentrato integrativo senza vincolo nel risultato di amministrazione delle corrispondenti somme;
- l'ente, ai sensi dell'art. 41 comma 1 del d.l. n. 66 del 2014, non ha allegato al rendiconto il prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013.
- l'Organo di revisione ha dichiarato che non è stata data attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-bis, del d.l. n. 35 del 2013;

**P.Q.M.**

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

**ACCERTA**

le criticità e irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- a porre in essere immediate azioni volte a favorire la riconduzione di tutte le fasi di bilancio, dalla programmazione, alla gestione, al riaccertamento dei residui strumentale alla rendicontazione, nonché alla attività di cassa, entro i parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principali vincoli

- posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica nonché a porre maggiore attenzione nel rapporto con l'Organismo partecipato ed alle pubblicazioni sul proprio sito istituzionale, in particolar modo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti del periodo in esame e per gli esercizi futuri;
- a trasmettere le risultanze dell'attività correttiva e le controdeduzioni del Consiglio comunale, alle criticità segnalate, entro sei mesi dal deposito della presente pronuncia.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'articolo 240 del Tuel.

#### DISPONE

che copia della presente deliberazione sia comunicata, a cura della Segreteria, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Opi (AQ).

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 24 marzo 2021.

L'Estensore  
Francesca Paola ANELLI  
*f.to digitalmente*

Il Presidente  
Stefano SIRAGUSA  
*f.to digitalmente*

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA

LORELLA GIAMMARIA  
CORTE DEI  
CONTI/80218670588  
26.03.2021 10:49:53  
CET

